

STATUTO

CROCE DEL SUD - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL COMMERCIO EQU

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIOMBINO LI VIA F. PETRARCA 39
Numero REA: LI - 144155
Codice fiscale: 01630560496
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-04-2009 - Statuto completo	2
--	---

	della presente, scritte in gran parte a macchina da persona di	
	mia fiducia ed in minor parte di mio pugno.	
	Firmato: RINALDI PAOLA - BORGNI CESARE - MARTINOZZI CHIARA	
	CARLETTI RENZO - CAPPELLINI MANUELA - REPETI FRANCO - BERTI-	
	NI NADA - SANTI MAURIZIO - MADDALUNO LAURA - ANGELA LALLO	
	NOTAIO	
	REGISTRATO A PIOMBINO IL 20 APRILE 2009 AL N 1283 SERIE 1T	
	Atto-S*	
	*S-statutoAllegato A all'atto repertorio 65054/23809	
	STATUTO	
	TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	Articolo 1	
	DENOMINAZIONE	
	Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 lett. b)	
	della legge 381/91, è costituita una società cooperativa so-	
	ciale a responsabilità limitata denominata "CROCE DEL SUD -	
	società cooperativa sociale per il commercio equo e solidale"	
	Articolo 2	
	Sede	
	La sede della Cooperativa è fissata in Piombino	
	Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, l'indi-	
	rizzo della sede sociale, è fissato in Piazza della Costitu-	

	zione n.5	
	L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze ovunque e	
	trasferire la sede sociale sempre nell'ambito del Comune di	
	Piombino	
	Articolo 3	
	DURATA	
	La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2100	
	-- e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con	
	deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci	
	ARTICOLO 4	
	SCOPO SOCIALE	
	La cooperativa non ha scopo di lucro ed è a mutualità prevalente.	
	In base al Decreto Ministeriale 30 Dicembre 2005, sono infatti	
	considerate a mutualità prevalente, indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art.2513 c.c., le	
	cooperative che operano prevalentemente nei settori di particolare rilevanza sociale, quali le attività del commercio equo	
	e solidale.	
	Per attività di commercio equo solidale si intende la vendita, effettuata anche con l'impiego di attività volontaria dei soci	
	della cooperativa, di prodotti che le cooperative o loro consorzi acquistano direttamente da imprese di Stati in via di	
	sviluppo o da cooperative sociali di tipo b) ai sensi della	

legge 8 novembre 1998, n.381, con garanzia di pagamento di un prezzo minimo indipendentemente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato.

In particolare la Cooperativa individua nella effettiva affermazione dei "Diritti Universali della persona umana", così come descritti nella "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana.

Essa ha quindi lo scopo di perseguire, ai sensi della legge 8/11/1991 n.381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'art. 1, 1° comma lettera A) della stessa.

La cooperativa, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obbiettivi della legge 8/11/1991 n. 381 e del presente statuto.

Inoltre, consapevole del ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, saranno considerati in modo speciale i diritti economici e sociali contenuti nella medesima "Dichiarazione".

In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggior ostacolo nell'affer-

	mazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche	
	e sociali, al grado di istruzione ecc.....	
	La Cooperativa opera ispirandosi ai principi che sono alla	
	base del movimento cooperativo mondiale.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio della responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-	
	ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni	
	Pubbliche.	
	Su delibera dell'organo amministrativo essa potrà aderire ad	
	associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento coo-	
	perativo, partecipare a consorzi od altri organismi economici	
	e cooperativistici facenti parte della rete italiana del com-	
	mercio equo e solidale, la cui attività risulti utile al con-	
	seguimento degli scopi sociali.	
	Per il conseguimento dello scopo sociale, la cooperativa potrà	
	svolgere direttamente ogni attività economica e commerciale	
	finalizzate alla realizzazione dello sviluppo umano, sociale ,	
	culturale ed economico dei contadini, degli artigiani e più in	
	generale di comunità emarginate ed impoverite del Sud del Mon-	
	do; alla rimozione	
	degli ostacoli di ordine economico, politico e sociale che li-	
	mitano di fatto lo sviluppo dei popoli del Sud del Mondo; alla	
	creazione di una coscienza collettiva, sia a livello locale	
	che internazionale, che ponga lo sviluppo al servizio dell'uo-	

mo, rispettando l'ambiente, utilizzando con parsimonia le risorse, limitando gli sprechi; alla collaborazione tra le persone, nel rispetto delle diversità, valorizzando le competenze e le risorse individuali; e gestire attività socio - educative a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di problemi socio relazionali, con particolare riferimento a categorie quali i giovani, gli anziani, gli extracomunitari.

La cooperativa si prefigge l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà nell'ambito nazionale ed internazionale, con particolare riferimento all'area dell'emarginazione e al campo della promozione e dello sviluppo.

In particolare la Cooperativa Croce del Sud a r.l. Onlus collaborerà con l'Associazione Croce del Sud nel sostenere e promuovere progetti di cooperazione internazionale quali il Progetto Zabré (Burkina Faso) oggetto di una collaborazione reciproca e continuativa nel tempo.

La cooperativa infine si prefigge la promozione di uno stile di vita sostenibile; di valorizzare il ruolo dei volontari, favorendone la crescita personale e umana; di formare, di inviare e supportare persone (volontarie e non) in Paesi in Via di Sviluppo o in aree svantaggiate; di organizzare percorsi di formazione e animazione rivolti a singoli, gruppi e istituzioni.

ARTICOLO 5

	OGGETTO	
	La cooperativa potrà svolgere ogni attività economica e com-	
	merciale organizzata direttamente purchè finalizzata al conse-	
	guimento dei suoi scopi sociali e, in particolare, a titolo	
	esemplificativo potrà svolgere le seguenti attività:	
	- gestire attività sociali educative e formative a favore dei	
	propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di	
	interessi sociali ed economici svantaggiati;	
	- svolgere le altre elencate attività che consentano ai soci	
	e/o ai terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto	
	con i gruppi associati di produttori svantaggiati di aree mar-	
	ginali del mondo volto a permettere ai primi di fruire dei	
	prodotti dei secondi ed ai secondi di accedere al mercato a	
	condizioni eque, nel rispetto delle norme della "Organizzazio-	
	ne Internazionale del Lavoro" (OIL) e della "Carta italiana	
	del Commercio Equo e Solidale";	
	- diffondere le più ampie conoscenze nei seguenti settori:	
	1) commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni	
	economicamente svantaggiati;	
	2) finanza etica;	
	3) turismo responsabile;	
	4) soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di	
	disagio ed emarginazione	
	5) corretto rapporto essere umano - ambiente.	
	La diffusione di tali conoscenze si attua distribuendo prodot-	

TITOLO II

I SOCI

Articolo 6

Il numero dei Soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limi-

tata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Articolo 7

Possono essere soci le persone fisiche maggiori di età, cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti in Italia, persone giuridiche o Enti.

I soci della Cooperativa sono così suddivisi:

- Soci lavoratori retribuiti, secondo le modalità previste dal regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n.142, che prestano la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa;

- soci fruitori, utenti dei servizi o dei prodotti commercializzati dalla Cooperativa, il cui coinvolgimento nella vita sociale attiene al solo godimento dei beni e servizi forniti, anche indirettamente, nel senso che possono diventare soci i genitori di ragazzi minorenni interessati alle attività educative;

- soci volontari, che prestano gratuitamente la propria attività lavorativa a favore della cooperativa ed il cui numero non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci; I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci

- soci finanziatori ovvero soci sovventori che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento dell'attività sociale.

Articolo 8

	Soci speciali	
	Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	1. alla loro formazione professionale;	
	2. al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui al numero 1) del comma 1 del presente artico-	
	lo, il consiglio di amministrazione può ammettere alla catego-	
	ria dei soci speciali coloro che debbano completare o integra-	
	re la loro formazione professionale in ragione del perseguim-	
	ento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le	
	strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui al numero 2) del comma 1 del presente artico-	
	lo, il consiglio di amministrazione può ammettere alla catego-	
	ria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere,	
	anche parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo pe-	
	riodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabi-	
	lisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del so-	
	cio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	

	produttivo della cooperativa;	
	- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 30% di	
	quella prevista per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misu-	
	ra inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di forma-	
	zione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	Ai soci speciali non spetta l'attribuzione dei ristorni nelle	
	forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio.	
	Non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori ordina-	
	ri; non può essere eletto nel consiglio di amministrazione	
	della cooperativa; non può esercitare i diritti previsti dal-	
	l'articolo 2545-bis del codice civile.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spetta-	
	no agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto	
	dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia ri-	
	spettato i doveri inerenti la formazione professionale, conse-	

guendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto .

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale la quale diventa operante dall'annotazione nel libro soci da farsi a cura degli amministratori.

Articolo 9

Colui che intende associarsi alla Cooperativa deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) codice fiscale;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, ne superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) la categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritto;
- e) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa nonché gli eventuali regolamenti interni.

	La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica	
	dovrà precisare:	
	a) denominazione, sede e oggetto sociale, data di costituzione	
	e durata;	
	b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona	
	fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;	
	c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo	
	statuto della cooperativa nonché gli eventuali regolamenti in-	
	terni;	
	d) il numero di quote che si intende sottoscrivere.	
	Alla domanda vanno allegati copia dello Statuto vigente,	
	estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deli-	
	berato l'adesione e ogni altro documento richiesto dal Consi-	
	glio di Amministrazione della Cooperativa e ritenuto utile	
	alla valutazione della domanda di adesione.	
	Il domicilio e la sede dei soci in tutti i rapporti con la	
	cooperativa sono quelli risultanti dal Libro dei soci.	
	Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione	
	dei dati previsti dal presente articolo.	
	Articolo 10	
	Sull'accoglienza della domanda di ammissione a socio decide il	
	Consiglio di Amministrazione, che può subordinare l'ingresso	
	alla frequenza ad un corso di formazione o ad un periodo di	
	valutazione dell'attitudine al servizio del volontario.	
	Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale della quota	

all'atto della sottoscrizione.

Articolo 11

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per morte del socio nonché per liquidazione o fallimento.

Nel caso di perdita della qualità di socio, la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto sulla base del Bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio e comunque ad un valore non superiore a quello nominale.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora vi sia motivo di garantire la Società e i Soci, può rinviare il rimborso fino a sei mesi dall'approvazione del bilancio.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza entro e non oltre un anno dalla sca-

denza indicata dal comma precedente. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti e agli eredi o legatari di soci defunti saranno devolute al Fondo di Riserva.

Articolo 13

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 Cod.Civile, può recedere il socio che:

a) non si trovi più in condizione, sia per motivi oggettivi che soggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

b) abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Il socio sovventore non può recedere dalla Cooperativa per un anno dalla data della sua ammissione.

Dopo tale termine, deve comunicare il recesso almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di Legge e del presente Statuto legittimino il recesso, come pure decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio che non intende più partecipare allo svolgimento dell'attività sociale.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale e precisamente:

- i soci speciali che hanno realizzato il programma educativo

e formativo determinato al momento della loro ammissione;

-i soci lavoratori e i soci volontari che hanno cessato di prestare la loro opera a favore della cooperativa;

- i soci fruitori che abbiano cessato di usufruire dei servizi e delle attività sociali.

Articolo 15

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

b) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società o si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte;

In questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Articolo 16

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 11, 12, 13 e 14 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata A.R. all'interessato, il quale ha la facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibe-

	ra resta sospesa fino alla decisione del Collegio Arbitrale.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO SOCIALE, QUOTE	
	Articolo 17	
	Il patrimonio sociale é costituito:	
	a) dal capitale sociale, che é variabile ed é costituito da:	
	- un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro	
	25,82 (venticinque virgola ottantadue) ciascuna;	
	- dal Fondo per lo Sviluppo Tecnologico per la ristrutturazio-	
	ne o il potenziamento aziendale ex. art.4 Legge 31 gennaio	
	1992 n.59 "Nuove norme in materia di società cooperative" for-	
	mato da un numero illimitato di quote nominative del valore	
	nominale di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) ognuna	
	detenuta dai Soci sovventori;	
	b) dal Fondo di riserva indivisibile costituito dalle ecceden-	
	ze di Bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimbor-	
	sate ai soci receduti, esclusi o decaduti ed agli eredi o le-	
	gatari dei soci defunti a norma dell'art.11;	
	c) dal Fondo Apporti in conto capitale che é indivisibile, co-	
	stituito da qualunque altro importo che pervenga alla Coopera-	
	tiva per atti di liberalità, lasciti o per contributi in Conto	
	Capitale da enti pubblici o privati.	
	Articolo 18	
	Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sotto-	
	poste a pegno od altro vincolo con effetto verso la Cooperati-	

	va, se non previa autorizzazione scritta del Consiglio di Am-	
	ministrazione. Da comunicare nel termine di sessanta giorni	
	dal ricevimento della richiesta	
	TITOLO IV	
	BILANCIO E RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI	
	DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO	
	Articolo 19	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio ai 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Articolo 20	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del Bilancio di esercizio	
	costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal-	
	la Nota Integrativa e dalla stesura della relazione sull'anda-	
	mento della gestione sociale.	
	Oltre a quanto disposto dal Codice Civile, la relazione del	
	Consiglio di Amministrazione deve dare precise informazioni	
	circa l'andamento dell'attività della Cooperativa in ambito	
	sociale nei confronti dei soci, di persone non socie e del-	
	l'intera comunità.	
	Inoltre la relazione degli Amministratori deve chiaramente	
	evidenziare i criteri adottati nella gestione della società	
	per l'effettivo conseguimento degli scopi statutari.	
	Articolo 21	
	Nessun utile può essere distribuito ai Soci; l'eventuale ecce-	

denza attiva del Bilancio deve essere destinata al Fondo di
Riserva indivisibile, dedotta la quota degli utili netti de-
stinata ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, nella misura e con le modalità previste
dalla legge.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Articolo 22

Sono organi della Cooperativa:

- L'assemblea dei Soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei Sindaci, se istituito dall'assemblea.

A) ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 23

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il Bilancio con il relativo Conto Economico, la nota integrativa e la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) approva il Bilancio preventivo su proposta del Consiglio di Amministrazione nelle modalità previste dal regolamento interno;
- c) procede alla nomina delle cariche sociali;
- d) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- e) delibera sull'istituzione del collegio sindacale o/e del revisore contabile, qualora non obbligatori per legge;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei

sindaci;

g) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta durante ogni esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per deliberare sul relativo Bilancio; quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio con la relativa documentazione informativa devono essere resi disponibili ai soci almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

L'assemblea, a norma di legge, é considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione può convocare l'assemblea quante volte lo riterrà opportuno anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché sul territorio italiano.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordi-

naria, deve effettuarsi mediante lettera semplice e/o mediante pubblicazione della convocazione su un quotidiano locale, con preavviso di 15 (quindici) giorni, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione. Alla lettera si deve allegare il tagliando per l'esercizio della delega, sulla pubblicazione sul quotidiano si deve indicare la possibilità della delega scritta.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Verificatosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può quindi opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci, a condizione che la richiesta venga presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta avanzata.

Articolo 25

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, é valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci, e in seconda convocazione,

qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

Quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale, l'assemblea per essere valida deve essere costituita sia in prima che in seconda convocazione da almeno i tre quinti dei soci, e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

In questi casi i dissenzienti o assenti hanno il diritto di recedere dalla cooperativa; la dichiarazione deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre 10 (dieci) giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione della delibera.

Articolo 26

Nell'assemblea hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In caso di malattia od altro impedimento i soci possono farsi

	rappresentare nell'assemblea da altri soci mediante delega	
	scritta.	
	Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea	
	e conservate tra gli atti sociali.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	Non possono essere conferite deleghe né agli amministratori né	
	agli impiegati della Cooperativa.	
	Articolo 27	
	L'assemblea tanto in sede straordinaria che ordinaria, è pre-	
	sieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione salvo	
	che su richiesta di almeno cinque soci, l'assemblea non elegga	
	altri a presiederla.	
	Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione, il Presidente è eletto dall'assemblea.	
	L'assemblea su proposta del Presidente, provvede alla nomina	
	di un segretario che può essere anche un non socio.	
	Le votazioni sono sempre palesi.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente e da un segretario; il verbale dell'assemblea	
	straordinaria deve essere redatto da un notaio.	
	Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.	
	B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Articolo 28	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone di 5 membri di cui	

la metà più uno in ogni caso non deve appartenere alla categoria dei soci sovventori.

La durata in carica è determinata in tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione e il loro mandato è gratuito; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente.

Articolo 29

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta nei modi ritenuti più opportuni, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal regolamento interno.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se fir-

mati dal Presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono aperte ai soci, salvo diversa delibera del Consiglio.

Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non facciano parte della cooperativa in qualità di relatori o uditori esterni.

Articolo 30

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza degli amministratori così nominati coincide con quella degli amministratori sostituiti.

Articolo 31

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società necessari alla realizzazione degli scopi sociali.

Tuttavia per le compravendite immobiliari, la costituzione di garanzie reali a carico di immobili sociali, sarà necessaria la preventiva deliberazione dell'assemblea ordinaria.

Articolo 32

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, ad altri suoi membri o a terzi, determinandone i poteri, le mansioni e i compensi.

Articolo 33

La rappresentanza legale della cooperativa spetta al Presidente ed al Vice-Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente che congiuntamente nei limiti dei poteri conferiti.

Potranno essere nominati procuratori speciali ad negotia con limitati poteri di rappresentanza.

C) COLLEGIO SINDACALE

Articolo 34

Il Collegio Sindacale, qualora istituito, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea.

Il Presidente del Collegio é nominato dall'assemblea.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I sindaci non hanno diritto a retribuzione, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. In questo caso la retribuzione deve essere fissata prima o all'atto della nomina per tutta la

durata della carica.

Articolo 35

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il Collegio Sindacale deve altresì accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione, custodia e convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori. I sindaci possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione o di controllo.

Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Articolo 36

I Sindaci devono essere invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee.

TITOLO V

REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 37

La Cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

33 di 35

34 di 35

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2519 del Codice Civile,
le norme sulla società a responsabilità limitata.

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso
riferimento alle norme in vigore, alle disposizioni del Codice
Civile e alle leggi che regolano e disciplinano le cooperative
rette con i principi della mutualità prevalente e le norme di
cui alla legge 381/1998.

Firmato: RINALDI PAOLA - BORGNI CESARE - MARTINOZZI CHIARA
CARLETTI RENZO - CAPELLINI MANUELA - REPETI FRANCO -
BERTINI NADA - SANTI MAURIZIO - MADDALUNO LAURA - ANGELA
LALLO NOTAIO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO
AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 5, DEL DLGS 82/2005 CHE SI TRA-
SMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

BOLLO ASSOLTO PER VIA TELEMATICA AI SENSI DEL DECRETO
22.02.2007 MEDIANTE M.U.I.